

## **ARTICOLO 1676 CODICE CIVILE**

Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente. [I]. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta [1595, 17052] contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

**Giurisprudenza. Cassazione civile, sez. lav., 19 marzo 2008, n. 7384** La previsione contenuta nell'art. 1676 del c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltatore.

**Cassazione civile, sez. lav., 07 marzo 2008, n. 6208** I dipendenti dell'impresa subappaltatrice, che intendono recuperare il credito relativo alle retribuzioni per l'attività svolta nel caso di inadempimento del subappaltatore, possono proporre nei confronti del subcommittente un'azione diretta per conseguire quanto è loro dovuto con riferimento al lavoro prestato per eseguire l'opera subappaltata. La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., infatti, deve essere applicata anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante e ciò per due ordini di motivi: un criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto; la ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, diretta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.

**Cassazione civile, sez. lav., 07 marzo 2008, n. 6208** La previsione di cui all'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di perseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di Associazione professionale Petracci Marin - [www.petraccimarin.it](http://www.petraccimarin.it) 2 interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.